

3560

fr

1

19 agosto 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Ispettorato federale del lavoro
Holzikofenweg 36
3003 Berna*Invio per posta elettronica
abea@seco.admin.ch*

Indagine conoscitiva - Modifica dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL4)

Gentili Signore, egregi Signori,

ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla proposta di modifica dell'Ordinanza 4 concernente la Legge sul lavoro (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso di esercizio, OLL4).

Con la revisione dell'OLL4, il Consiglio federale si prefigge di adeguare le disposizioni concernenti le vie d'evacuazione alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), allo scopo di mantenere l'armonizzazione tra le due regolamentazioni. Nella sua norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio, l'AICAA disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati. Tali norme, per effetto del relativo concordato intercantonale, costituiscono diritto cantonale e stabiliscono la protezione antincendio minima per gli edifici.

L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL4) regola le procedure di approvazione dei piani e di rilascio del permesso d'esercizio per le aziende industriali e per quelle che presentano pericoli particolari. La procedura d'approvazione dei piani consente di garantire che per tali aziende, le prescrizioni relative alla protezione della salute e alla prevenzione degli infortuni, siano già integrate nella fase di pianificazione, previamente all'entrata in esercizio. Oltre a stabilire le esigenze concernenti i locali di lavoro, l'illuminazione e l'aerazione dei locali, la sezione 3 dell'OLL4 disciplina i passaggi (art. 6-16 OLL4), in particolare le vie d'evacuazione.

Per 10 anni, alle aziende industriali sono state applicati, in materia di vie d'evacuazione, gli stessi parametri validi per tutti gli altri edifici. A tale riguardo le norme di cui all'OLL4 e le prescrizioni dell'AICAA erano infatti armonizzate. L'AICAA sta ora rivedendo, dopo aver esaminato la redditività delle misure antincendio e sulla base di uno studio del Politecnico federale, le sue prescrizioni. Esse dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2015. In relazione alle vie d'evacuazione, l'AICAA prevede norme che non saranno più in linea con quelle dell'OLL4. Con la revisione dell'OLL4 il Consiglio federale si prefigge quindi di adeguare le disposizioni concernenti le vie d'evacuazione alle prescrizioni dell'AICAA, in modo da mantenere l'armonizzazione tra le due regolamentazioni. Il Consiglio federale precisa nel rapporto esplicativo che l'intento di armonizzazione fra l'OLL4 e la normativa AICAA comporta, in generale, una riduzione minima e accettabile del livello di protezione.

Salutiamo positivamente il progetto di revisione dell'OLL4, volto a garantire l'armonizzazione rispetto alle norme AICAA su tutto il territorio nazionale, condividendo, di principio, tale finalità. Desideriamo comunque attirare l'attenzione sul fatto che l'intento di armonizzazione in questo delicato settore non deve esaurirsi in un automatico adeguamento alle normative AICAA. La riflessione sull'oggettiva necessità, o meno, di armonizzazione, deve tenere conto delle specificità del settore industriale e dei beni giuridici tutelati dalla OLL4.

Si rileva che la tipologia di rischi e pericoli da evitare sono, nell'ambito della OLL4, maggiori rispetto alla (sola) problematica dell'incendio, trattata nella normativa AICAA. I rischi e pericoli contemplati dall'OLL4 si estendono infatti anche ai lavori con sostanze o macchinari pericolosi, con microorganismi o più in generale con quanto presenta un rischio di esplosione. Nelle aziende industriali le persone sono presenti in media per 9 ore al giorno e, nel caso di lavoro a turni, sino a 24 ore al giorno sette giorni su sette. Un allentamento delle norme antincendio nel settore industriale va dunque valutato con la dovuta cautela. Il fatto che il Consiglio federale ricerchi l'armonizzazione fra l'OLL4 e le norme AICAA, per quanto da un lato giustificato dall'evoluzione delle tecniche di costruzione e da esigenze pratiche, impone, dall'altro lato, che l'allentamento delle norme dell'OLL4 in materia di evacuazione rimanga entro limiti ragionevoli, a tutela dei lavoratori sottoposti ai rischi specifici presenti nel settore industriale. In tal senso, salutiamo positivamente il mantenimento di un certo rigore rispetto alle norme AICAA, divenute meno restrittive in materia di vie di evacuazione. Accogliamo pertanto positivamente il fatto che, a differenza di quanto previsto nella normativa AICAA, nell'OLL4 venga mantenuta l'esigenza di un rampa di scale supplementare a partire dal secondo piano interrato, indipendentemente dalla superficie del piano. Nelle aziende industriali e non industriali comportanti pericoli notevoli, i locali che presentano il potenziale di pericolo più elevato (ad esempio depositi di solventi, cisterne di gas) vengono spesso ubicati nei piani interrati. Per queste situazioni, si giustifica applicare esigenze accresciute in modo da garantire un'evacuazione sicura. Le disposizioni dell'OLL4 su questo punto rimangono quindi invariate, tenuto conto del rischio accresciuto di esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nelle aziende industriali.

Si rileva pure che le attuali disposizioni in materia di vie d'evacuazione applicabili anche agli stabili non industriali, di cui all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), sono oggi allineate all'OLL4. Si auspica che tali disposizioni mantengano anche in futuro il loro rigore e la loro aderenza all'OLL4, con particolare riferimento al numero di vie di evacuazione nei piani interrati, nonché alla larghezza di scale e porte sulle vie di evacuazione.

Dal profilo della polizia del fuoco, pur condividendo le proposte di modifica in oggetto, e soprattutto il mantenimento di esigenze maggiori per le vie di fuga ai piani interrati, manifestiamo una certa preoccupazione per le difficoltà di interpretazione che potrebbero scaturire alla mancata corrispondenza fra le misure imposte dall'ordinanza 4 OLL e quelle delle prescrizioni AICAA ed in particolare per quanto attiene alla categoria di edifici cosiddetti "Fabbricati di piccole dimensioni" (art. 13 Norma di protezione antincendio AICAA 2015). In questo contesto è possibile ravvisare una disparità di trattamento e del livello di sicurezza con i progetti che non soggiacciono all'applicazione dell'ordinanza 4 OLL. Questa preoccupazione è già stata espressa nell'ambito della consultazioni tecnica sul progetto di revisione delle prescrizioni antincendio AICAA.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere

G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione (michele.giovagnoni@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfc-uil@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)
- Pubblicazione in internet